CAMERA DEI DEPUTATI N. 4326

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ROMANO BRUNO

Presentata il 5 dicembre 1962

Istituzione di ruoli speciali per gli Ispettorati del lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge che viene presentata, pure tendendo, ovviamente, ad un potenziamento dell'Ispettorato del lavoro senza apportare ampliamenti agli organici in atto, viene incontro a istanze di impiegati che, per i servizi svolti in lunghi periodi di attività, non possono certamente avere demeritato.

Sono note le difficoltà dell'Amministrazione di reperire personale non soltanto della carriera direttiva, ma anche di quella di concetto. Particolarmente nei riguardi del primo, i concorsi per l'ammissione nella pubblica Amministrazione consentono di ricoprire, nei gradi iniziali, soltanto una modesta aliquota dei posti previsti nell'organico, con la conseguenza che, frequentemente, incarichi e servizi di responsabilità, debbono venire affidati, per effetto delle norme in vigore sulle attribuzioni del personale della carriera direttiva, ad impiegati che, pure apprezzati per le loro elevate doti culturali e professionali, spesso non hanno raggiunto quella esperienza che consente di superare difficili situazioni, così frequenti nel servizio ispettivo, durante il quale, com'è noto, la valutazione di elementi di diversa natura, che potrebbero influenzare lo sviluppo dell'azione in corso, deve essere quanto mai sollecita e talvolta immediata.

Non è esagerato affermare in proposito che la formazione professionale di un ottimo elemento ispettivo richiede un periodo di addestramento in tutti i settori interessanti la tutela del lavoro, non minore di almeno otto anni.

L'esperienza inoltre, di cui si è fatto cenno, ovviamente, è tanto più sentita quanto più le mansioni affidate ai funzionari sono elevate e riguardano anche il coordinamento, l'organizzazione, il controllo di servizi diversi.

In conseguenza della difficoltà accennata e, indubbiamente, anche per le ottime qualità dimostrate in molteplici occasioni, in numerosi casi, mansioni di responsabilità, non esclusa la effettiva direzione di Ispettorati provinciali, anche se con incarico di reggenza, sono affidate, da anni, ad impiegati della carriera di concetto.

La proposta di legge si propone quindi di riconoscere ai detti funzionari che hanno raggiunto un grado apprezzabile, anche elevato, nella carriera, quei benefici che già sono stati riconosciuti, in altre Amministrazioni e principalmente, per effetto delle norme di cui agli articoli 195 e 196, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, « testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato », riguardanti le « carriere speciali », nelle seguenti:

a) *Ministero dell'interno:* Carriera di ragioneria delle Prefetture;

b) *Ministero delle finanze:*

1°) Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

2°) Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari;

3°) Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette;

c) *Ministero del tesoro:*

1°) Ragionerie provinciali dello Stato;

2°) Uffici provinciali del Tesoro.

In tali carriere infatti viene riconosciuta l'appartenenza alla carriera direttiva ad iniziare dalla qualifica di vice direttore (coefficiente 325) corrispondente a quella di ispettore principale per il ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Ma anche nello stesso Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stata riconosciuta, nel ruolo degli Uffici del lavoro, una equiparazione alla carriera direttiva per quei funzionari preposti alla direzione di un ufficio. Vedete articolo 23 della legge 22 luglio 1961, n. 628, e tabella *D* annessa.

È, quindi, in definitiva, oltre che un riconoscimento delle benemerenze acquisite, anche un atto di giustizia che verrebbe compiuto nei riguardi di detti impiegati e, a tal proposito si ritiene particolarmente interessante e illustrativo il caso di coloro che dirigono, o hanno diretto, Sezioni o Ispettorati provinciali del lavoro.

È da tener presente che la disparità di trattamento tra i citati funzionari degli Uffici del lavoro e quelli dell'Ispettorato del lavoro discende dal differente trattamento usato nei riguardi degli impiegati appartenenti ai ruoli, in occasione dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Infatti, mentre per quelli dell'Ufficio del Lavoro veniva stabilita (articolo 38) « la conservazione delle funzioni direttive da parte degli impiegati della carriera di concetto che da almeno un anno erano preposti alla direzione di un ufficio provinciale, fermo restando l'appartenenza alla carriera di concetto », per quelli dell'Ispettorato del lavoro, venendo a cadere la facoltà dell'Amministrazione, concessa ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 « di destinare alla direzione di Sezioni staccate dell'Ispettorato del lavoro, funzionari di gruppo *B*, grado VII » per effetto dell'abolizione delle Sezioni, non si faceva ricorso, inspiegabilmente, a analoga disposizione.

E a tal proposito è bene anche precisare che le Sezioni, aventi sempre sede in capoluoghi di provincia, non differivano, di fatto, per i compiti affidati, da quelli propri degli Ispettorati provinciali, se non per la mancanza di autonomia amministrativa e, infatti la situazione non subì modifiche anche dopo la soppressione delle Sezioni perché gli stessi funzionari della carriera di concetto rimasero a dirigere, e tuttora dirigono, Ispettorati provinciali, anche se con incarico di reggenza.

Attualmente peraltro, detti funzionari, con decenni di anzianità e di esperienza professionale, si trovano in situazione di manifesta inferiorità rispetto ai colleghi degli Uffici del lavoro con anzianità molto inferiore, i quali però hanno visto giustamente tutelate le loro posizioni e sono oggi equiparati alla carriera direttiva.

Non sembra quindi possano sussistere dubbi sulle mansioni proprie degli impiegati della carriera direttiva, svolte dai citati funzionari appartenenti alla carriera di concetto.

Nell'intento però di non aumentare indiscriminatamente l'afflusso di elementi della carriera di concetto in quella direttiva, anche se collocati in ruoli separati, si è ritenuto opportuno limitare il trasferimento a coloro le cui mansioni sono tali da non lasciare dubbi al riguardo e, in ogni caso si dà carattere di temporaneità al provvedimento, consentendo che il ruolo si esaurisca nel tempo. Peraltro, come già accennato, la disposizione trova anche una sua giustificazione nella carenza di personale laureato, già in possesso di sufficiente esperienza.

Per quanto riguarda le promozioni alla qualifica superiore vengono seguite le modalità stabilite per la carriera direttiva, ad eccezione di quelle per la qualifica di ispettore superiore, che viene conseguita esclusivamente per merito comparativo, senza esame di idoneità, analogamente a quanto è stabilito con le norme dell'articolo 197 del già citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per le indicate « Carriere speciali ».

Per quanto si riferisce al personale della carriera esecutiva, del quale si propone il trasferimento nel ruolo speciale, sembra anche superfluo accennare alle benemerenze acquisite e, più particolarmente, alle mansioni svolte, qualora si tenga presente che i primi organici, nell'Ispettorato del lavoro, per personale di detta carriera di concetto, sono stati istituiti con il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, e gli Ispettorati del lavoro sono, di fatto, esistenti dal 1908.

Ne consegue, ovviamente, stante la mancanza di altro personale addetto a mansioni interne di ufficio, appartenente a tale carriera, che compiti propri della carriera di concetto, sono stati svolti e continuano ad essere disimpegnati, da impiegati della car-

riera esecutiva, il cui lavoro, certamente apprezzabile non può essere affidato a personale della carriera superiore o per mancanza totale di tali elementi o per insufficiente addestramento professionale. Comunque la elencazione delle mansioni svolte tende ad evitare che impiegati addetti ad assolvere compiti meramente esecutivi, quali ad esempio il lavoro di semplice copiatura a macchina o quello di archiviazione, possano conseguire, dal provvedimento, anche se meritevoli di particolare considerazione per l'ottimo servizio prestato, benefici che tornerebbero a loro esclusivo vantaggio e non anche a quello dell'Amministrazione.

Oltre al personale addetto al servizio interno d'ufficio, vi sono poi impiegati (ufficiali di vigilanza) che disimpegnano servizio esterno di vigilanza, analogamente a quello svolto dagli altri ispettori aggiunti della carriera di concetto.

Non si può, al riguardo, disconoscere che l'esperienza acquisita da detti impiegati in così lungo periodo di servizio, prima all'interno e poi all'esterno dell'ufficio, in alcuni casi con circa 10 anni di effettiva pratica ispettiva, consente di poterli considerare elementi non inferiori a quelli appartenenti alla carriera superiore.

Per gli impiegati del ruolo speciale proposto, però, si limita l'equiparazione alla carriera superiore soltanto agli effetti economici e gerarchici, ma questi ultimi circoscritti al periodo nel quale gli interessati esercitano effettivamente funzioni proprie della carriera di concetto.

Anche le qualifiche presentano qualche modificazione e ciò per evitare che l'equiparazione alla carriera di concetto sia considerata valevole a tutti gli effetti e le promozioni debbano di conseguenza seguire i criteri di cui al già citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ciò che costituirebbe una remora decisiva all'avanzamento di molti degli interessati che hanno già raggiunto 35 anni di servizio.

È bene tener prseente che, anche nel caso degli impiegati della carriera esecutiva, provvedimenti analoghi circa il collocamento senza alcun esame, degli interessati nella carriera superiore, sono già stati adottati da numerose altre Amministrazioni, tra le quali si citano i più recenti, riguardanti: i ruoli organici del personale delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici (legge 3 novembre 1961, n. 1255); il Ministero della sanità, per i ruoli delle assistenti sanitarie e dei segretari tecnici (legge 16 dicembre 1961, n. 1307, contenente norme integrative al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750), ed, infine, la legge 9 aprile 1962, n. 163, relativa all'ordinamento amministrativo e didattico degli Istituti e scuole d'arte e ruoli e carriere del personale non insegnante.

Con l'inquadramento in ruoli speciali, quindi, come già è stato chiarito, si è inteso salvaguardare il principio sancito dal precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, circa i requisiti richiesti per l'ammissione alle diverse carriere, fine ancor più confermato dalla durata del provvedimento limitata nel tempo fino a quando, come si ripete, si presume possano ritenersi superate le attuali difficoltà per l'assunzione di nuovo personale e per la migliore utilizzazione di quello già in organico.

La riduzione, quindi, nei gradi iniziali delle carriere direttiva e di concetto, di tanti posti quanti sono quelli compresi nei ruoli speciali, non è definitiva, ma limitata all'esaurimento dei ruoli speciali che si verificherà per effetto del collocamento in pensione degli interessati e delle limitazioni sia dei posti che della durata. Molto probabilmente la riduzione rimarrà puramente teorica stante il rilevante numero di posti in organico da ricoprire ed il tempo necessario per procedere alle nuove assunzioni seguendo la procedura prescritta.

Per quanto, infine, riguarda la maggiore spesa da sostenere, non sembra possano sorgere difficoltà, in quanto, già in occasione dell'approvazione della legge 22 luglio 1961, n. 628, riguardante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, venne ampiamente dimostrata la disponibilità di fondi per l'Ispettorato del lavoro, per effetto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Calcoli prudenziali, comunque, fanno ritenere che la maggiore spesa non supererà i 70 milioni annui.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito un ruolo speciale, di cui alla allegata tabella *A*, equiparato, a tutti gli effetti, a quello della carriera direttiva, nel quale potranno essere trasferiti, a domanda e sentito il Consiglio di amministrazione, gli impiegati della carriera di concetto aventi:

1°) qualifica non inferiore a quella di primo ispettore aggiunto;

2°) anzianità di effettivo servizio ispettivo non minore di dieci anni;

3°) siano in possesso di diploma di Istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

4°) si trovino nelle seguenti condizioni:

a) siano stati o siano incaricati della direzione di Uffici provinciali dell'Ispettorato del lavoro (anche se con incarico di reggenza) o di Sezioni provinciali;

b) svolgano o abbiano svolto, per almeno un anno, mansioni di capo servizio presso gli Ispettorati regionali del lavoro, o a seguito di regolare attribuzione di tale incarico da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o per attribuzione, di fatto, di mansioni e compiti propri dei capi servizi;

c) svolgano, da almeno due anni, funzioni effettive di vice-capo di un Ufficio provinciale dell'Ispettorato del lavoro (compresa la vice-reggenza nel caso di cui alla lettera *a*), anche quando non sia intervenuto alcun riconoscimento ufficiale da parte del Ministero;

d) siano ad essi affidati, da almeno tre anni, incarichi che importino la diretta responsabilità di servizi, svolti con la collaborazione di altro personale, da essi diretto o controllato.

ART. 2.

È istituito un ruolo speciale, di cui alla allegata tabella *B*, equiparato, con le limitazioni precisate di seguito, a quello della carriera di concetto, nel quale potranno essere trasferiti, a domanda e sentito il Consiglio di amministrazione, gli impiegati della carriera esecutiva, aventi:

1°) qualifica non inferiore a quella di archivista capo da almeno cinque anni;

2°) anzianità di servizio non inferiore ad anni trenta;

3°) siano in possesso di diploma di Istituto di istruzione secondaria inferiore;

4°) negli ultimi dieci anni siano stati qualificati « ottimi »;

5°) abbiano svolto, per una durata complessiva di almeno un anno, mansioni proprie degli impiegati della carriera di concetto, quali addetti alla segreteria, contabilità e lavori diversi.

La dimostrazione di tali mansioni si intende senz'altro acquisita quando nello stesso Ufficio non esistevano o non esistano impiegati della carriera di concetto che svolgano incarichi interni di ufficio.

L'anzianità di cui al n. 2°) è ridotta di due anni per coloro che risultino diplomati di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

L'equiparazione si intende valevole ai soli effetti economici e, limitatamente ai periodi di effettivo svolgimento dei compiti propri della carriera di concetto, anche agli effetti gerarchici.

ART. 3.

Gli impiegati di cui agli articoli precedenti, inquadrati nei detti ruoli speciali, conservano a tutti gli effetti, l'anzianità già maturata nei rispettivi ruoli e qualifiche di provenienza.

ART. 4.

Per gli impiegati equiparati alla carriera direttiva, la promozione alla qualifica di ispettore superiore, analogamente a quanto stabilito dall'articolo 197 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per gli appartenenti alle « Carriere speciali », si consegue esclusivamente per merito comparativo.

Per gli impiegati equiparati, ai soli effetti economici, alla carriera di concetto, le promozioni alle qualifiche di primi segretari aggiunti e segretari principali aggiunti si conseguono per merito comparativo, dopo almeno tre anni di permanenza nella qualifica di provenienza.

Detta permanenza si intende già raggiunta per gli archivisti capi, trasferiti nel nuovo ruolo con la qualifica di segretari aggiunti.

I posti in organico nelle prime due qualifiche degli impiegati di cui al secondo comma del presente articolo, hanno una limitazione complessiva e non riferita a ciascun coefficiente.

ART. 5.

In corrispondenza alle unità collocate nei citati ruoli a norma degli articoli 1 e 2 e fino alla loro cessazione dal servizio, tenuta presente la durata del provvedimento, stabilita dall'articolo seguente, devono essere mantenuti vacanti nei ruoli delle carriere direttive e di concetto, di cui alla tabella *B*, annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, altrettanti posti nelle qualifiche iniziali.

ART. 6.

Il trasferimento nei ruoli speciali degli impiegati che si trovino nelle condizioni stabilite, non potrà essere consentito dopo scaduti cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

Alle maggiori spese occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito agli articoli precedenti, si provvede con i mezzi e con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

TABELLA *A*.

Ruolo speciale per gli impiegati dell'Ispettorato del lavoro appartenenti alla carriera di concetto ed equiparati alla carriera direttiva.

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettori generali	2
500	» capi	10
402	» superiori	12
325	» principali	20

TABELLA *B*.

Ruolo speciale per gli impiegati dell'Ispettorato del lavoro, appartenenti alla carriera esecutiva ed equiparati, ai soli fini economici, alla carriera di concetto.

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
402	Segretari principali aggiunti	10
325	Primi segretari aggiunti	30
271	Segretari aggiunti	